II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1982

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

(82/862/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1983, i dazi doganali applicabili ai prodotti degli allegati A e B sono totalmente sospesi nel quadro di contingenti tariffari e di massimali tariffari.

All'importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti di cui sopra i dazi doganali stabiliti in conformità dell'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979.

2. Il beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è riservato:

— in tutte le zone doganali della Comunità, a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell'allegato A a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3,

— nella Comunità, a ciascuno degli altri paesi e territori di cui all'allegato C per le stesse categorie di prodotti,

— nella Comunità, a ciascuno dei paesi e territori di cui all'allegato C per le categorie di prodotti di cui all'allegato B,

a condizione che sia rispettata la nozione di prodotti originari.

3. Le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su questi contingenti o massimali tariffari. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale istituito con la presente decisione è subordinata al rispetto della nozione di prodotti originari, che è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 [1]. Il regime preferenziale comunitario previsto dalla presente decisione cessa di essere applicabile alla Iugoslavia al momento dell'entrata in vigore dell' accordo con tale paese sui prodotti CECA.

4. I contingenti e massimali tariffari comunitari sono gestiti conformemente alle disposizioni che seguono.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

SEZIONE I

Disposizioni concernenti la gestione dei contingenti tariffari comunitari relativi ai prodotti dell'allegato A

Articolo 2

La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è concessa a ciascuno dei paesi e territori elencati nella colonna 4 dell'allegato A, per quei prodotti, precisati nelle colonne 2 e 3, a fianco dei quali essi figurano con l'indicazione, nella colonna 5, dell'importo contingentale individuale.

Articolo 3

1. Gli Stati membri gestiscono i loro contingenti tariffari conformemente alle proprie disposizioni in materia.

2. Lo stato di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è accertato sulla base delle importazioni dei prodotti in questione, presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e corredati da un certificato di origine conforme alle norme stabilite dall'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro ripristina la riscossione dei dazi sospesi nei confronti di un paese o territorio di cui alla colonna 4 dell'allegato A, non appena constati che le importazioni sul suo contingente nazionale di detti prodotti originari di questo paese o territorio abbiano raggiunto l'importo contemplato alla colonna 6 dell'allegato A.

SEZIONE II

Disposizioni concernenti la gestione dei massimali tariffari comunitari relativi ai prodotti dell'allegato A e dell'allegato B

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 6 e 7, il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è concesso:

— nel quadro dell'allegato A, a ciascuno dei paesi e territori di cui all'allegato C, esclusi quelli che figurano eventualmente nella colonna 4, entro il limite degli importi fissati alla colonna 7 a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti,

— nel quadro dell'allegato B, a tutti i paesi e territori di cui all'allegato C presi individualmente, entro il limite di un massimale comunitario pari all'importo massimo più elevato valido per il 1980, nel quadro di ciascuno dei massimali preferenziali aperti nello stesso anno.

Il massimale individuale così fissato è maggiorato del 2 % a seguito dell'applicazione, da parte della Grecia, delle preferenze tariffarie della Comunità.

Articolo 6

1. Non appena vengono raggiunti, a livello comunitario, i massimali individuali fissati o calcolati in base all'articolo 5, previsti per le importazioni nella Comunità, alle condizioni fissate da tale articolo, di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare, a richiesta di uno di essi o della Commissione e per il complesso della Comunità, la riscossione dei dazi corrispondenti all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla scadenza del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Nel quadro delle disposizioni che precedono, la Commissione coordina le procedure di ripristino dei normali dazi doganali, in particolare comunicando la data comune per l'insieme della Comunità, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai paesi elencati nell'allegato D.

Articolo 7

Lo stato di esaurimento dei massimali e degli importi massimi è accertato a livello comunitario in base alle importazioni imputate alle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

SEZIONE III

Disposizioni generali

Articolo 8

1. L'imputazione effettiva sulle quote contingentali e sui massimali comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata via via che tali prodotti vengono presentati in dogana accom-

pagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica, in base al valore in dogana dei prodotti stessi, e corredati di un certificato di origine conforme alle regole previste all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su un massimale, o può essere ammessa al beneficio di un contingente tariffario, soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 è presentato primá della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, le ECU, in cui sono espressi gli importi preferenziali, e i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti nella tariffa doganale comune.

Tuttavia, per i prodotti di cui all'allegato A numeri 2, 3 e 5, la conversione in monete nazionali degli importi prerenziali espressi in ECU viene fatta ai seguenti tassi:

1 ECU =	2,87538	marchi tedeschi
	47,38328	franchi belgi/franchi lussemburghesi
	2,992076	fiorini olandesi
	6,212018	franchi francesi
	1 044,322	lire italiane
	7,94124	corone danesi
	0,5805714	lire sterline irlandesi
	0,4964724	lire sterline
	52,03206	dracme greche

4. Qualsiasi modifica dell'elenco dei beneficiari, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori, può comportare un corrispondente adeguamento dei contingenti o massimali tariffari comunitari.

Articolo 9

1. Gli Stati membri comunicano trimestralmente le informazioni relative alle importazioni contemplate dalla presente decisione all'Istituto statistico delle Comunità europee, secondo le disposizioni della Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (Nimexe).

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti dell'allegato A sottoposti a contingente, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo giorno di ogni mese, l'estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Per i prodotti dell'allegato A sottoposti a massimale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta di questa e alle stesse condizioni, l'estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

A richiesta della Commissione, allorché il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 %, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni; gli estratti devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano, in stretta collaborazione con la Commissione, tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente decisione.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1982.

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN

ALLEGATO A

Lista dei prodotti sottoposti a contingenti e massimali tariffari comunitari preferenziali a dazio nullo (a)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in ECU)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: I. laminati B. Bramme e bidoni: I. laminati	Brasile	3 324 600	BNL 349 083 DK 166 230 D 914 265 GR 66 492 F 631 674 IRL 16 623 I 482 067 UK 698 166	3 324 600
2	73.08 (*)	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Brasile Corea del Sud Venezuela Iugoslavia	3 237 451	BNL 339 932 DK 161 872 D 890 299 GR 64 749 F 615 115 IRL 16 187 I 469 430 UK 679 864	3 237 451

(a) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Cina.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in ECU)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	73.10 (*)	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A. semplicemente laminate o estruse a caldo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. semplicemente placcate: a) laminate o estruse a caldo	Argentina Brasile Corea del Sud Venezuela	2 006 493	BNL 210 681 DK 100 324 D 551 785 GR 40 129 F 381 233 IRL 10 032 I 290 941 UK 421 363	2 006 493
4	73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: I. semplicemente laminati o estrusi a caldo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. laminati o estrusi a caldo B. Palancole	Iugoslavia	636 337	BNL 66 815 DK 31 817 D 174 993 GR 12 727 F 120 904 IRL 3 181 I 92 268 UK 133 630	1 908 900

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in ECU)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	73.13 (*)	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: A. Lamiere dette «magnetiche» B. altre lamiere: I. semplicemente laminate a caldo II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: b) di più di 1 mm, ma meno di 3 mm c) di 1 mm o meno III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: b) stagnate c) zincate o piombate d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) V. altrimenti foggiate o lavorate: a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 2. altre	Argentina Brasile Corea del Sud Iugoslavia	5 500 000	BNL 577 500 DK 275 000 D 1 512 500 GR 110 000 F 1 045 000 IRL 27 500 I 797 500 UK 1 155 000	6 276 000

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in ECU)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. Acciai fini al carbonio: I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b) altri: 2. Blumi, billette, bramme, bidoni: III. Sbozzi in rotoli per lamiere IV. Larghi piatti V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b) semplicemente laminati o estrusi a caldo d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa) laminati o estrusi a caldo VI. Nastri: a) semplicemente laminati a caldo c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa) laminati a caldo	Brasile Corea del Sud Iugoslavia	5 564 100	BNL 584 231 DK 278 205 D 1 530 129 GR 111 282 F 1 057 179 IRL 27 820 I 806 795 UK 1 168 461	5 891 400

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in ECU)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	73.15 *(segue)*	A. VII. Lamiere: a) semplicemente laminate a caldo b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore: 2. inferiore a 3 mm c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie d) altrimenti foggiate o lavorate: 1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare B. Acciai legati: I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b) altri: 2. Blumi, billette, bramme, bidoni III. Sbozzi in rotoli per lamiere IV. Larghi piatti V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b) semplicemente laminati o estrusi a caldo d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa) laminati o estrusi a caldo				

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in ECU)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	73.15 *(segue)*	B. VI. Nastri: a) semplicemente laminati a caldo c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa) laminati a caldo VII. Lamiere: a) Lamiere dette «magnetiche» b) altre lamiere: 1. semplicemente laminate a caldo 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: bb) inferiore a 3 mm 3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie 4. altrimenti foggiate o lavorate: aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare				

ALLEGATO B

Elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale sono totalmente sospesi nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via di sviluppo

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
2	73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: A. semplicemente laminati a caldo B. semplicemente laminati a freddo: I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: III. stagnati: a) Latta V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. laminati a caldo
3	73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie: A. Rotaie: II. altre B. Controrotaie C. Traverse D. Stecche e piastre d'appoggio: I. laminate

ALLEGATO C

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

I. PAESI INDIPENDENTI

660 Afganistan (2)
208 Algeria
236 Alto Volta (2)
330 Angola
459 Antigua e Barbuda
632 Arabia Saudita
528 Argentina
453 Bahamas
640 Bahrein
666 Bangladesh (2)
469 Barbados
421 Belize
284 Benin (2)
676 Birmania
516 Bolivia
391 Botswana (2)
508 Brasile
328 Burundi (2)
675 Butan (2)
696 Cambogia
302 Camerun
244 Ciad (2)
512 Cile
720 Cina
600 Cipro
480 Colombia
375 Comore (2)
318 Congo
728 Corea del Sud
436 Costarica
272 Costa d'Avorio
448 Cuba
460 Dominica
500 Ecuador
220 Egitto
428 El Salvador
647 Emirati arabi uniti
334 Etiopia (2)
815 Figi
708 Filippine
314 Gabon
252 Gambia (2)
276 Gana
464 Giamaica
338 Gibuti (2)
628 Giordania
473 Grenada
416 Guatemala
488 Guiana
260 Guinea (2)
257 Guinea-Bissau (2)
310 Guinea equatoriale (2)
452 Haiti (2)
424 Honduras
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
048 Iugoslavia
346 Kenia
812 Kiribati
636 Kuwait
684 Laos (2)
395 Lesotho (2)
604 Libano
268 Liberia
216 Libia
370 Madagascar
386 Malawi (2)
701 Malaysia
667 Maldive (2)
232 Mali (2)
204 Marocco
228 Mauritania
373 Maurizio
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
672 Nepal (2)
432 Nicaragua
240 Niger (2)
288 Nigeria
649 Oman
662 Pakistan
442 Panama
801 Papuasia-Nuova Guinea
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
306 Repubblica Centrafricana (2)
456 Repubblica dominicana
247 Repubblica del Capo Verde (2)
324 Ruanda (2)
806 Salomone, isole
819 Samoa occidentali (2)
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
311 São Tomé e Principe (2)
355 Seicelle e dipendenze (2)
248 Senegal
264 Sierra Leone (2)
706 Singapore
608 Siria
342 Somalia (2)
669 Sri Lanka
224 Sudan (2)
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania (2)
680 Tailandia
280 Togo (2)
817 Tonga (2)
472 Trinidad e Tobago
212 Tunisia
807 Tuvalu
350 Uganda (2)
524 Uruguay
816 Vanuatu
484 Venezuela
690 Vietnam
652 Yemen del Nord (2)
656 Yemen del Sud (2)
322 Zaire
378 Zambia
382 Zimbabwe

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1980 [regolamento (CEE) n. 2566/79, GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5].

(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato D.

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

476 Antille olandesi
413 Bermude
703 Brunei
044 Gibilterra
740 Hong Kong
450 Indie occidentali
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
813 Isole Pitcairn
454 Isole Turks e Caicos
457 Sole Vergini degli Stati Uniti
811 Isole Wallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
808 Oceania americana (1)
802 Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk]
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari { Terre australi ed antartiche francesi / Territorio antartico australiano / Territorio antartico britannico)
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isole Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO D

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

660 Afganistan
236 Alto Volta
666 Bangladesh
284 Benin
391 Botswana
328 Burundi
675 Butan
244 Ciad
373 Comore
334 Etiopia
252 Gambia
338 Gibuti
260 Guinea
257 Guinea-Bissau
310 Guinea equatoriale
452 Haiti
684 Laos
395 Lesotho
386 Malawi
667 Maldive
232 Mali
672 Nepal
240 Niger
306 Repubblica Centrafricana
247 Repubblica del Capo Verde
324 Ruanda
819 Samoa occidentali
311 São Tomé e Principe
355 Seicelle e dipendenze
264 Sierra Leone
342 Somalia
224 Sudan
352 Tanzania
280 Togo
817 Tonga
350 Uganda
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud